



COMUNE DI LOGRATO

Provincia di Brescia

SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 173 in data 26.07.2024

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 EX ART. 79 CCNL 16.11.22.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili dei servizi, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 97 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 38 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le funzioni del Segretario Comunale;
- il Decreto n. 15 del 07.09.2023, con il quale il Sindaco di Orzinuovi ha nominato segretario della sede convenzionata, per i servizi di segreteria nei Comuni di Orzinuovi e Lograto, la dott.ssa Caterina Barni, con decorrenza dal 07.09.2023;
- il Decreto del Sindaco n. 6 del 29.12.2023 con il quale alla sottoscritta è stata conferita la Responsabilità del Servizio Segreteria e Risorse Umane, nonché dell'Area servizi alla persona;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il D.lgs. n. 198/2006 che disciplina e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro;
- la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 6 del 15.03.2016;
- la deliberazione di C.C. n. 47 del 21.12.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per gli anni 2024-2026;

- il Piano esecutivo di gestione integrato PEG per il triennio 2023/2025 - parte contabile, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 27.04.2023;

DATO ATTO CHE

- con Decreto Sindacale n. 15 del 07/09/2023 la sottoscritta è stata nominata Segretario Generale titolare della sede convenzionata tra i Comuni di Orzinuovi-Lograto;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 integrato con le note di aggiornamento;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 23/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 15/04/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2024/2026;

VISTI:

- l'art. 97 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 12 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le funzioni del Segretario Comunale;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il D.lgs. n. 198/2006 che disciplina e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro;
- la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 24/03/2016 da ultimo modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 09/05/2019;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

- il D. Lgs. n. 165/2001 richiede come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- il fondo risorse decentrate dell'anno 2024 è disciplinato dall'art 79 del CCNL 2019/2021 rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione", che disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023 e disapplica dal 1° gennaio di tale anno le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle espressamente richiamate dallo stesso art. 79 del CCNL del 16.11.22;

DATO ATTO che, ai sensi del richiamato art. 79 del CCNL 16.11.2022, il Fondo risorse decentrate è costituito annualmente da:

- **una parte stabile**, cui l'Ente è tenuto a destinare le risorse di cui ai commi 1 e 1 bis dell'art. 79;
- **una parte variabile**, cui l'Ente può destinare le risorse di cui al comma 2 dell'art. 79;

DATO ATTO che la parte stabile del Fondo è costituita, ai sensi dell'**art. 79 comma 1 del CCNL del 16.11.2022**, dalle seguenti risorse:

- ❖ risorse di cui all'art. 67, comma 1 del CCNL 21 maggio 2018 (IUC 2017);
- ❖ risorse di cui all'art. 67 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- ❖ un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 01/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
- ❖ risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- ❖ di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell'**art. 79 comma 1-bis del CCNL 16.11.2022**, dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema professionale (01.04.2023), nella parte stabile del Fondo confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1;

Dato atto, altresì, che le **risorse variabili** sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- ❖ lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- ❖ lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- ❖ lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- ❖ lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

RICHIAMATO l'art. 79 comma 3 del CCNL 16.11.2022 ai sensi del quale: *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL."*;

DATO ATTO altresì che l'Aran, con orientamento applicativo CFL 211, ha affermato che: *"Come si evince dalla formulazione letterale della disposizione, l'incremento di natura variabile previsto dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022 decorre dal 2022, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022); pertanto, tale incremento può essere deciso dagli enti **anche negli anni successivi**, fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio"*.

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014 **(decurtazione consolidata)**;
- **l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75**, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per **l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/017, essendo alcune voci escluse per espressa previsione normativa o contrattuale ed altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- l'art 11 del d. Lgs 135/2018: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), non opera con riferimento:*

***a)** agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle*

disponibilità finanziarie di cui all'[articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."

- l'art 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";

RILEVATO, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall'01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 d.lgs. n. 36/2023;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del budget delle posizioni organizzative/elevate qualificazioni, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- incremento di cui all'art 8, comma 3 del D.L. 13/2013;

PRESO ATTO, invece, che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano presso il Comune di Lograto:

- ❖ stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di elevata qualificazione;
- ❖ salario accessorio del Segretario Comunale;
- ❖ fondo del lavoro straordinario;

EVIDENZIATO che la RGS, con circolari n. 18/2021, n. 25/2022 e 8/2023, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

PRESO ATTO che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e se ne darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

EVIDENZIATO che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

"Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020";

RILEVATO che la Corte dei Conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n. 169 del 16.07.2024 con la quale:

- è stato calcolato il limite del salario accessorio del Segretario Comunale;
- è stato adeguato il limite di cui all'art. 23 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 ai sensi dell'art. 33 d.l. 34/2019;
- è stata costituita la parte stabile del fondo risorse decentrate anno 2024 per un importo complessivo di **€ 56.286,25** di cui **€ 7.171,22** non soggetto al limite di cui all'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 47 del 16.07.2024 con la quale la Giunta ha discrezionalmente incrementato la parte variabile del fondo con i seguenti importi:

- **ai sensi dell' art. 79 comma 1 lett. C)** CCNL 16.11.2022 la Giunta Comunale ha suddiviso l'importo di €. 15.807,00 tra FONDO DIPENDENTI (parte stabile e parte variabile) e FONDO E.Q. nel modo seguente:

FONDO DIPENDENTI	€ 9.983,42
Di cui PARTE STABILE	€ 3.463,54
Di cui PARTE VARIBILE	€ 6.519,88
FONDO E.Q.:	€ 5.823,58
TOTALE	15.807,00

- ai sensi dell'art. **79 comma 2 lett. B)** CCNL 16.11.2022 la Giunta Comunale ha incrementato le risorse variabili, soggette al limite di cui all'art. 23 comma, dell'importo di **€ 1.640,70**;
- ai sensi dell'art. **79 comma 2 lett. C)** CCNL 16.11.2022 la Giunta Comunale incrementato le risorse variabili, soggette al limite di cui all'art. 23 comma, dell'importo di **€ 10.139,00** nel rispetto del limite massimo di € 10.169,17;
- ai sensi dell'art. **79 comma 3**, CCNL 16.11.2022 al di fuori del limite di cui all'art. 23 comma 2, la Giunta Comunale incrementato le risorse variabili, **NON** soggette al limite di cui all'art. 23 comma, di **€ 777,64** di cui Fondo dipendenti € 375,09 e Fondo E.Q. € 402,55;

CONSIDERATO altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- ❖ risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti, € 268,68 (art. 80 comma 1);
- ❖ risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, € 171,74 di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate di parte stabile e di parte variabile relativamente all'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 130.275,32**, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2024", come da prospetto **ALLEGATO A)**, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RILEVATO che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, come dimostrato nel prospetto **ALLEGATO A)**;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 come da prospetto **ALLEGATO B)**;

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

RILEVATO CHE, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

RISORSE STORICHE E VINCOLATE FINANZIATE DA RISORSE STABILI	Importo
DIFFERENZIALI PROGRESSIONE ECONOMICA AL PERSONALE BENEFICIARIO IN ANNI PRECEDENTI (comma 3 lett. b) art. 78 CCNL 16.11.22 - art. 80 Ccml 16.11.22) - storico	30.476,75 €
DIFFERENZIALI INCREMENTI A REGIME STIPENDI TABELLARI PEO DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 01.01.21 - art. 79 comma 1 lett. d) CCNL 16.11.22	1.194,05 €
DIFFERENZE STIPENDIALI TRA B3 E B1 E TRA D3 E D1 UNITA' IN SERVIZIO AL 01.04.23 - art. 79 comma 1 bis CCNL 16.11.22	3.374,70 €
INDENNITA' DI COMPARTO (art. 33 c. 4 lett. b) e c) Ccml 22.01.2004 - art. 80 Ccml 16.11.22)	4.731,10 €
Totale	39.776,60

RILEVATO CHE per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 52.517,49 di cui € 13.129,20 risultano avere utilizzo destinato, come evidenziato nel seguente prospetto riassuntivo:

RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	€ 52.517,49
DI CUI UTILIZZI VINCOLATI	
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE A VALERE SU RISORSE ART. 67 C.3 LETT. C) CCNL 21.05.18 (c. 2 lett. f) art. 80 Ccml 16.11.22): INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE 1/1/18 EX ART. 113 D.LGS. 50/2016	6.000,00 €
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE A VALERE SU RISORSE ART. 67 C.3 LETT. C) CCNL 21.05.18 (c. 2 lett. f) art. 80 Ccml 16.11.22): INCENTIVI IMU/TARI EX ART. 1 C. 1091 L. 145/2018	7.300,00 €
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE A VALERE SU RISORSE ART. 67 C.3 LETT. C) CCNL 21.05.18 (c. 2 lett. f) art. 80 Ccml 16.11.22): COMPENSI ISTAT EX ART. 70-ter CCNL	129,20 €

RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	€ 52.517,49
21.05.2018	
Totale utilizzi vincolati	13.129,20 €
DI CUI UTILIZZI DISPONIBILI	39.388,29

DATO ATTO, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2023/2025 sottoscritto in data 23.12.2023;

CONSIDERATO CHE:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

RICHIAMATA la deliberazione n. 71/2023/PRSE del 12.07.2023, con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte ha rimarcato il fondamentale ruolo svolto dai revisori dei conti nel perfezionamento della procedura inerente alla contrattazione integrativa, sottolineando l'importanza fondamentale di ogni fase, che deve essere completa in tutti i passaggi, ivi compreso quello della certificazione della regolare costituzione del fondo delle risorse decentrate;

ACQUISITO il parere del revisore dei conti (registrato al protocollo dell'ente n. 8345 del 24.07.2024) **ALLEGATO C**);

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

VISTA l'art. 3 della legge 241/1990;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale della sottoscritta all'adozione del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono trascritte quale parte integrante del presente dispositivo:

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di richiamare integralmente la precedente determinazione n. 169 del 15.07.2024 avente ad oggetto: "*Costituzione parte stabile del fondo risorse decentrate anno 2024 ex art. 79 ccnl 16.11.22*";

3. di richiamare integralmente la Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 16.07.2024 avente ad oggetto: *"disposizioni per l'incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2024 e linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa"*;
4. Di approvare la costituzione del "Fondo risorse decentrate 2024" di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.22, come riportato **nell'allegato A)**, per un importo complessivo di **€ 130.275,32** di cui **€ 21,818,49 non** soggetto al limite di cui all'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017;
5. Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;
6. Di dare atto che il Fondo parte stabile finanzia, ai sensi dell'art. 80 del CCNL 16.11.2022, i seguenti istituti e che le risorse necessarie non superano il totale del Fondo parte stabile:
 - progressioni economiche al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 comma 3 lett. b) del CCNL 16.11.2022 – storico;
 - differenziali incrementi a regime stipendi tabellari Peo del personale in servizio al 01.01.2021 – art. 79 comma 1 lett. d) CCNL 16.11.22;
 - differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 unità in servizio al 01.04.2023 – art. 79 comma 1 bis CCNL 16.11.2022;
 - progressioni economiche di cui all'art. 14 CCNL 16.11.2022;
 - indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22.01.2004;
7. Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

RISORSE STORICHE E VINCOLATE FINANZIATE DA RISORSE STABILI	Importo
DIFFERENZIALI PROGRESSIONE ECONOMICA AL PERSONALE BENEFICIARIO IN ANNI PRECEDENTI (comma 3 lett. b) art. 78 CCNL 16.11.22 - art. 80 Ccml 16.11.22) - storico	30.476,75 €
DIFFERENZIALI INCREMENTI A REGIME STIPENDI TABELLARI PEO DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 01.01.21 – art. 79 comma 1 lett. d) CCNL 16.11.22	1.194,05 €
DIFFERENZE STIPENDIALI TRA B3 E B1 E TRA D3 E D1 UNITA' IN SERVIZIO AL 01.04.23 - art. 79 comma 1 bis CCNL 16.11.22	3.374,70 €
INDENNITA' DI COMPARTO (art. 33 c. 4 lett. b) e c) Ccnl 22.01.2004 - art. 80 Ccml 16.11.22)	4.731,10 €
Totale	39.776,60

8. Di dare atto che risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 52.517,49 di cui € 13.129,20 risultano avere utilizzo destinato, come evidenziato nel seguente prospetto riassuntivo:

RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	€ 52.517,49
DI CUI UTILIZZI VINCOLATI	
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE A VALERE SU RISORSE ART. 67 C.3 LETT. C) CCNL 21.05.18 (c. 2 lett. f) art. 80 Ccnl 16.11.22): INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE 1/1/18 EX ART. 113 D.LGS. 50/2016	6.000,00 €
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE A VALERE SU RISORSE ART. 67 C.3 LETT. C) CCNL 21.05.18 (c. 2 lett. f) art. 80 Ccnl 16.11.22): INCENTIVI IMU/TARI EX ART. 1 C. 1091 L. 145/2018	7.300,00 €
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE A VALERE SU RISORSE ART. 67 C.3 LETT. C) CCNL 21.05.18 (c. 2 lett. f) art. 80 Ccnl 16.11.22): COMPENSI ISTAT EX ART. 70-ter CCNL 21.05.2018	129,20 €
Totale utilizzi vincolati	13.129,20 €
DI CUI UTILIZZI DISPONIBILI	39.388,29

9. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2025, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
10. Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
11. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
12. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
13. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Segretario Generale, Responsabile di servizio;

14. Di dare atto che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al TAR o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi;

15. Di dare infine atto che la presente determinazione:

- è esecutiva, nel caso comporti impegno di spesa, dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, diversamente è esecutiva dalla data di adozione;
- viene trasmessa all'ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio online;
- essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA BARNI CATERINA

Il documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.